



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230356 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

Comune di Cantu': procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica geologica e sismica ed eventuale progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, relativamente ai lavori riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di Piazza Parini. CUP: J35I17000020006 CIG: 70410423AB

FAQ. N. 1 – QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 21.6.2017

QUESITO 1:

Si chiede chiarimento circa la posizione del giovane professionista: deve egli entrare nell'RTP costituenda in ogni caso? o entrerà solo nel caso in cui fosse la quarta persona per il raggiungimento della struttura operativa minima richiesta?

RISPOSTA:

L'art. 4 del DM 263/2016 prevede che i raggruppamenti temporanei, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Secondo l'ANAC e la giurisprudenza ...".

La norma nel fare riferimento alla "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'aver (solo) sottoscritto il progetto. L'avvenuta sottoscrizione del progetto implica certamente una partecipazione professionale e, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo, senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo rivestito dal giovane professionista all'interno del raggruppamento, e sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e

professionista”.

Pertanto non è necessario che il giovane professionista sia formalmente associato nel raggruppamento, essendo invece necessaria la sua presenza nel gruppo di lavoro con una tipologia di rapporto contrattuale che lo renda coprogettista attivo dell’opera.

La presenza del giovane professionista deve essere adeguatamente segnalata nel DGUE

QUESITO 2

In riferimento alla documentazione relativa all’offerta tecnica, art. 12.1.2 e 16.4 disciplinare, si chiede di chiarire quanto segue:

- 1) i servizi da presentare per il punto A.1 possono essere di sola progettazione? o devono comprendere anche la DL? Eventualmente è consentito anche l’espletamento del solo livello di progettazione corrispondente allo studio di fattibilità tecnico economica?
- 2) il limite di 20 pagine A4 è da considerarsi per lo sviluppo complessivo dei criteri A.2 (+ subcriteri) ed A.3? Oppure si dispone al massimo di 20 facciate per ogni singolo criterio ed ogni singolo subcriterio?

RISPOSTA

1) Si riporta l’indirizzo dell’ANAC, formulato con riferimento ai requisiti di qualificazione, che la Stazione Appaltante applicherà anche con riferimento alla valutazione dei servizi segnalati dal concorrente relativamente al punto A.1 del disciplinare di gara (Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da

realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”*.

In applicazione di tale orientamento– esteso alla fase di valutazione dell'offerta – il concorrente potrà segnalare, ai sensi del punto A.1 del disciplinare di gara, servizi tecnici di sola progettazione, di sola direzione lavori , di progettazione congiunta alla direzione lavori ed anche studi di fattibilità

2) Il numero di 20 pagine è complessivo (l'esposizione dei criteri A2 e relativi sottocriteri, e A3 non può essere superiore a 20 pagine complessive).

QUESITO N. 3

Con la presente desidero sottoporre alla vostra cortese attenzione il quesito di cui sotto relativamente al bando in oggetto.

Vi chiedo pertanto se i valori valutabili ai fini dei requisiti 8.2.3 punti b), c), possono essere anche quelli per i quali è stato svolto esclusivamente il collaudo tecnico amministrativo e statico e per i quali è stato svolto il supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva e per la programmazione e progettazione dell'appalto.

In merito trovo indicazioni a pagina 10 del disciplinare di gara, ma che trovo in contraddittorio con quanto scritto a pagina 28 e 29. Ovvero, a pagina 28 e 29, esempi di valutazione e dei criteri motivazionali, vi riferite a servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, dunque tutti i servizi di ingegneria e architettura, anche i servizi di collaudo o assistenza RUP di cui al mio quesito sopra.

RISPOSTA:

La qualificazione può essere dimostrata documentando di aver svolto i servizi di cui all'art 3, lett.vvvv del decreto legislativo 50/2016. Gli indirizzi impartiti da ANAC, nelle linee guida sui servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”) sono nel senso di ritenere utilizzabili alternativamente o cumulativamente ai fini della qualificazione i servizi di sola progettazione, di sola direzione lavori, di progettazione congiunta alla direzione lavori, le attività amministrative ad esse connesse e gli studi di fattibilità. Pur non essendo espressamente elencati nelle predette linee guida, tra i servizi tecnici utilizzabili ai fini della qualificazione il collaudo e l'assistenza al RUP , questa Stazione Appaltante ritiene - in coerenza con l'obiettivo palesato

da ANAC di garantire la più ampia partecipazione alla gara – che i servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto il collaudo e l'assistenza al RUP , se maturati nelle classi e categorie previste dal bando, possano essere utilizzati ai fini della qualificazione.

Nessuna contraddizione, sul punto, esiste nel disciplinare che si limita a riportare i contenuti delle linee guida ANAC.